

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 1238/22
Circolare N° 18/LUGLIO 2012

LUGLIO 2012

A tutti i colleghi(*)

• LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: I CAMBIAMENTI NEL “DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE”

Come preannunciato con la circolare del mese di Giugno, di seguito – sempre nella forma sinottica – si illustrano le modifiche introdotte dalla Legge 92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore lo scorso 18 luglio 2012, in materia di “*Legislazione sociale*”.

ASpI – Assicurazione sociale per l’impiego

FINALITA’	Art. 2 comma 1	Fornire ai lavoratori che abbiano involontariamente perso la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione
CAMPO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	Art. 2 commi 1 e 69	Dal 1° gennaio 2013 (in relazione ai nuovi eventi decorrenti dalla anzidetta) sostituisce: - Disoccupazione ordinaria; - Disoccupazione con requisiti ridotti; Dal 1 gennaio 2017 sostituisce: - Disoccupazione speciale per l’edilizia; - Indennità di mobilità.
SOGGETTI BENEFICIARI	Art. 2 comma 2	Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (compreso apprendisti, soci lavoratori di cooperative) e dipendenti pubblici a tempo determinato .
SOGGETTI ESCLUSI	Art. 2 comma 3	Operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato
REQUISITI DI ACCESSO PER I BENEFICIARI	Art. 2 comma 4	a) perdita involontaria del posto di lavoro (no dimissioni e risoluzione consensuale, a meno che l’accordo di cessazione sia stato trovato presso la DTL durante la procedura per i licenziamenti economici, aziende oltre i 15 dipendenti – comma 5); b) essere disoccupati (iscrizione al Centro per l’Impiego); c) requisiti contributivi : 1) almeno due anni di contribuzione (durante la vita lavorativa); 2) almeno un anno di contributi nel biennio

		precedente l'evento da indennizzare
BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITA'	Art. 2 comma 6	Retribuzione mensile: pari a retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (omnicomprensiva)/numero delle settimane relative*4,33
ENTITA' DELL'INDENNITA'	Art. 2 commi 7, 8 e 9	Per il 2013: a) retribuzione mensile (comma 6) entro € 1.180,00: 75% della retribuzione mensile. b) retribuzione mensile (comma 6) oltre € 1.180,00: come sopra + 25% del Δ fra retribuzione mensile e 1.180. c) ogni anno il limite di retribuzione mensile (€ 1.180) è rivalutato; d) in ogni caso , l'ASpI non potrà superare il massimale CIG lordo (art. 1, comma 2, legge 427/80, senza applicazione dell'art. 26 legge 41/86); e) dopo 6 mesi: si riduce del 15% ; f) dopo 12 mesi: si riduce di un altro 15% .
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA	Art. 2 comma 10	SI, pari alla retribuzione settimanale (cfr. comma 6). Utile ai fini del diritto e della misura, salvo che la normativa disponga diversamente.
DECORRENZA	Art. 2 comma 12	Dall' 8° giorno successivo alla data di cessazione ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Art. 2 comma 13	All'Inps - esclusivamente per via telematica , entro 2 mesi dall'evento indennizzabile, a pena di decadenza.
DURATA DELLA PRESTAZIONE	Art. 2 comma 11 e 45	Dal 1° gennaio 2013: a) < di 50 anni: 8 mesi; b) = o > 50 anni: 12 mesi. Dal 1° gennaio 2014: a) < di 50 anni: 8 mesi; b) da 50 a < 55 anni: 12 mesi; c) = o > 55 anni: 14 mesi, entro le settimane dell'ultimo biennio. Dal 1° gennaio 2015: a) < di 50 anni: 10 mesi; b) da 50 a < 55 anni: 12 mesi; c) = o > 55 anni: 16 mesi, entro le settimane dell'ultimo biennio. Dal 1° gennaio 2016 (eventi da tale data): a) fino a 55 anni: 12 mesi;

		b) <u>pari o oltre i 55 anni: 18 mesi</u> , entro il limite delle settimane accreditate nel biennio .
SOSPENSIONE DAL TRATTAMENTO	Art. 2 comma 15 e 17	a) <u>lavoro subordinato:</u> nei limiti di mesi 6 ; Il lavoratore non è tenuto ad informare l'Inps. b) <u>lavoro autonomo:</u> 1) <u>entro €/anno per la conservazione dello status di disoccupato:</u> l'ASpI è ridotta dell'80% del reddito di lavoro autonomo . Il lavoratore informa l'Inps entro 30 gg. 2) <u>oltre il reddito: decadenza</u> dal beneficio
PAGAMENTO ANTICIPATO	Art. 2 comma 19	Solo per gli anni 2013, 2014 e 2015 per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, impresa, micro impresa o cooperativa. Le modalità di fruizione sono demandate ad un decreto ministeriale da emanarsi entro 180 gg. dal 18 luglio 2012.
MINI - ASpI	Art. 2 comma 20	Dal 1° gennaio 2013 per coloro (stessi dell'ASpI) che possano far valere, negli ultimi 12 mesi, 13 settimane di contribuzione . E' corrisposta per un numero di settimane pari al 50% di quelle accreditate nell'ultimo anno . Stesso importo dell'ASpI
FINANZIAMENTO DELL'ASpI e mini ASpI	Art. 2 commi da 25 a 34.	Contributi previsti per la disoccupazione (1,61%). Dal 1° gennaio 2013 : per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato : maggiorazione del 1,40% . Ad eccezione di: a) sostituti ; b) per attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/63 o avvisi comuni entro il 31.12.2011; c) agli apprendisti ; d) lavoratori del pubblico impiego. Tale maggiorazione può essere restituita in caso di trasformazione - senza soluzione di continuità - a tempo indeterminato ovvero per riassunzione, entro 6 mesi, con contratto indeterminato. Sempre dal 1 gennaio 2013 : Per tutte le cessazioni , diverse dalle dimissioni, il datore deve corrispondere una somma pari al

		<p>50% dell'ASpI spettante per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.</p> <p>Tale contributo, fino al 31.12.2006, <u>non è dovuto nei casi in cui sia dovuto il contributo d'ingresso alla mobilità.</u></p> <p>Il Contributo <u>non è dovuto</u> se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>cambio d'appalto</u>: se i licenziati sono assunti dalla subentrante; b) <u>fine lavoro e/o cantiere nell'edilizia.</u> <p>Sempre <u>dal 1° gennaio 2013:</u> Apprendisti: 1,31%</p>
DECADENZA DALL'ASpI e Mini ASpI	Art. 2 comma 40	<ul style="list-style-type: none"> a) perdita dello status di disoccupato; b) inizio di attività autonoma senza comunicazione all'Inps (nei 30 gg.); c) raggiungimento dei requisiti per pensione di vecchiaia; d) diritto all'assegno di invalidità, salvo opzione per l'ASpI.
INDENNITA' DI MOBILITA'	Art. 2 comma 46	<p>Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (poi l'ASpI sostituirà la mobilità) l'indennità sarà rimodulata come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>dal 1/1 al 31/12/2013:</u> <ul style="list-style-type: none"> a) 12 mesi fino a > 40 anni; b) 24 mesi fino a > 50 anni; c) 36 mesi da = 50 anni; d) Aumento di 12 mesi per le aree del Mezzogiorno. - <u>dal 1/1 al 31/12/2014:</u> <ul style="list-style-type: none"> e) 12 mesi fino a > 40 anni; f) 24 mesi fino a > 50 anni; g) 30 mesi da = 50 anni; h) Aumento di 6 mesi per i casi sub e) ed f) e 12 per sub g) per le aree del Mezzogiorno. - <u>dal 1/1 al 31/12/2015:</u> <ul style="list-style-type: none"> i) 12 mesi fino a > 40 anni; j) 18 mesi fino a > 50 anni; k) 24 mesi da = 50 anni; l) Aumento di 6 mesi per il caso sub j) e 12 per sub k) per le aree del Mezzogiorno. - <u>dal 1/1 al 31/12/2016:</u> <ul style="list-style-type: none"> m) 12 mesi fino a > 50 anni; n) 18 mesi da = 50 anni; o) Aumento di 6 mesi per chi ha compiuto 40 anni e di 6 per sub n) per le aree del

		Mezzogiorno.
COLLABORATORI A PROGETTO - UNA TANTUM	Art. 2 comma 51 e 56	Dall' anno 2013 è riconosciuta un'indennità una tantum se congiuntamente: a) Monocommittenza, nell'anno precedente; b) Reddito lordo dell'anno precedente entro i 20 mila euro; c) Almeno 1 mensilità di contributi nell'anno di riferimento; d) Periodo di disoccupazione, nell'anno precedente, di almeno 2 mesi; e) Almeno 4 mensilità di contributi nell'anno precedente (3 mesi per gli anni 2013, 2014 e 2015).
COLLABORATORI A PROGETTO - Misura dell'una tantum	Art. 2 comma 52, 53 e 56	Pari al 5% (7% per gli anni 2013, 2014 e 2015) del minimale art./comm. X minor numero fra mei accreditati nell'anno precedente e quelli non coperti da contribuzione. E' liquidato in un'unica soluzione se inferiore a 1.000 euro ovvero in tante mensilità di euro 1.000 se superiore.
COLLABORATORI A PROGETTO E CO.CO.CO - Aumento dei contributi	Art. 2 comma 57	Graduale aumento dei contributi come segue: Anno 2013: no altra posizione 28%, si altra posizione 19%; Anno 2014: no altra posizione 29%, si altra posizione 20%; Anno 2015: no altra posizione 30%, si altra posizione 21%; Anno 2016: no altra posizione 31%, si altra posizione 22%; Anno 2017: no altra posizione 32%, si altra posizione 23%; Dal 2018: no altra posizione 33%, si altra posizione 24%;
ASpI per i lavoratori in costanza di rapporto	Art. 3 commi 17 e 18	In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'ASpI potrà essere concessa ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, in possesso dei requisiti di accesso per l'ASpI, a condizione che almeno il 20% sia erogato dai fondi di solidarietà bilaterale ovvero dai fondi bilaterali "adeguati" . La durata è di 90 giorni in un biennio . L'indennità <i>de qua non opera in quei settori coperti dal sistema delle integrazioni salariali</i> .

**Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
CIGS**

(Articolo 3 comma 1 della legge 92/2012)

Dal **1° gennaio 2013** la CIGS sarà applicabile **anche**:

- a) Imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- b) Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più do 50 dipendenti;
- c) Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- d) Imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti;
- e) Impese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Fondi di solidarietà bilaterale

(Articolo 3 commi da 4 a 13 della legge 92/2012)

Entro 6 mesi dal 18 luglio 2012 le OO.SS. (comparativamente più rappresentative a livello nazionale) stipuleranno accordi per la costituzione di "**Fondi di solidarietà bilaterali**".

Finalità: assicurare una tutela, in costanza di rapporto, **ai lavoratori operanti in settori non coperti da CIGO e CIGS** per tutti gli eventi indennizzabili dalla normativa sulla integrazione salariale.

Tali Fondi saranno, entro 3 mesi dalla costituzione, istituiti presso l'Inps con decreto del Ministero del Lavoro. **Non avranno personalità giuridica e costituiranno Gestioni dell'Inps.**

Saranno obbligatori per le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti operanti settori non coperti dalla normativa sulle integrazioni salariali.

Possono avere anche altre finalità:

- a) Tutela integrativa rispetto all'ASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- b) Incentivo all'esodo in caso di pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
- c) Favorire programmi di riconversione e/o riqualificazione professionale.

In questo caso la costituzione potrà avvenire anche per i settori coperti dalla normativa CIGO e CIGS.

I fondi sono retti da un comitato amministratore, nominato con decreto del Ministero del Lavoro e dura in carica 4 anni o diversa durata prevista nel decreto istitutivo, composto da 10 esperti designati dalle OO.SS. e da 2 dirigenti, 1 del Ministero del Lavoro l'altro del Ministero delle Finanze. Non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso. Il Presidente è eletto fra i membri e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Fondi bilaterali adeguati

(Art. 3 comma 14 della legge 92/2012)

Entro 6 mesi dal 18 luglio 2012, nei settori, non coperti da CIGO e CIGS, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le OO.SS. possono adeguare le fonti istitutive dei fondi bilaterali per adeguarli alle finalità di cui ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Fondi di solidarietà residuale

(Art. 3 comma 19 della legge 92/2012)

Entro il 31.03.2013, il Ministero del Lavoro, con proprio decreto non regolamentare, istituirà un fondo di solidarietà residuale in tutti quei settore (comunque, con + di 15 dipendenti) nei quali non saranno attivati i Fondi di solidarietà bilaterale ovvero i Fondi bilaterali adeguati per le medesime finalità.

Funzionamento comune dei Fondi ex commi 4, 14 e 19 dell'art 3

(Art. 3 commi 26 e segg. della legge 92/2012)

Hanno l'obbligo di bilancio in pareggio e **non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.**

Erogano un **assegno, pari all'integrazione salariale, per una durata non superiore ad 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile.**

Altre disposizioni in materia di Legislazione sociale

Incentivi all'esodo

(art. 4 commi da 1 a 7 della legge 92/2012)

Nelle aziende che hanno + di 15 dipendenti, in caso di eccedenze di personale, possono essere stipulati accordi aziendali, con le OO.SS. maggiormente rappresentative **a livello aziendale**, nei quali il datore di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, si impegna:

- a) prestazione economica pari al trattamento di pensione;
- b) pagamento all'Inps della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (in ogni caso, la distanza dalla pensione non dovrà superare i 4 anni).

La domanda va inoltrata all'Inps in uno ad una fidejussione bancaria per il versamento dei contributi. Il pagamento della prestazione effettuato direttamente dall'Inps con le modalità previste per il pagamento delle pensioni.

Incentivi all'occupazione

(Art. 4 comma 8)

A partire dal 1° gennaio 2013, lavoratori con età anagrafica **non inferiore a 50 anni** e **disoccupati da oltre 12 mesi** assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in somministrazione, spetta una riduzione come di seguito indicato:

- Assunzione a **tempo determinato: 12 mesi** – riduzione del **50% dei contributi a carico del datore**;
- In caso di **trasformazione a tempo indeterminato**: la riduzione spetta per **altri 6 mesi** (fino al 18 mese dall'assunzione)
- Assunzione a **tempo indeterminato: 18 mesi** – riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

La medesima riduzione (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) **si applica anche alle donne, indipendentemente dall'età, disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in territori annualmente individuati con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia.**

Parimenti, **si applica alle donne, di qualsiasi età, prive di un impiego da almeno 24 mesi.**

Norma comune a tutti i tipi di incentivi alle assunzioni

(Art. 4 comma 12 della legge 92/2012)

Ogni incentivo all'assunzione, ivi compreso quello di cui alla legge 407/90, dovrà rispettare i seguenti principi:

- a) Non spettano se **l'assunzione costituisce un obbligo di legge, di contratto o di contrattazione collettiva**;
- b) Se l'assunzione **viola il diritto di precedenza**;
- c) Se **vi siano sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale**, salvo che l'assunzione riguardi professionalità differenti ovvero unità produttive differenti;
- d) Se riguarda **lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da datori di lavoro aventi assetti societari sostanzialmente coincidenti** ovvero abbia **forme di controllo e/o collegamento** con il datore precedente all'assunzione.

Misure a sostegno della genitorialità

(Art. 4 commi 16, 24 e 25 della legge 92/2012)

Devono essere convalidate dai servizi ispettivi delle DTL le dimissioni e **le risoluzioni consensuali** del rapporto presentate dalle lavoratrici durante la gravidanza e dalla lavoratrice o lavoratore durante i primi **tre anni** di vita del bambino o nei primi tra anni di accoglimento del minore in caso di adozione. **In mancanza le dimissioni sono inefficaci.**

In via sperimentale, per gli anni 2013-2015 sono introdotte le seguenti disposizioni dirette a favorire la cura dei figli all'interno della coppia:

- a) Il padre lavoratore dipendente, **entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di assentarsi** dal lavoro **per un giorno**;
- b) Entro lo stesso periodo (5 mesi dalla nascita) il padre **può** assentarsi per ulteriori due giorni, anche continuativi, in sostituzione della madre se in astensione obbligatoria.

Il padre lavoratore è tenuto a **dare comunicazione al proprio datore almeno 15 giorni prima** di usufruire dei permessi di cui sopra.

- c) La madre, al termine del congedo di maternità ed in alternativa a quello parentale (11 mesi successivi al termine del congedo obbligatorio), può chiedere la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* ovvero per far fronte a oneri afferenti servizi per l'infanzia. Tali *voucher* devono essere richiesti al proprio datore di lavoro con modalità, tempi ed importi da definire a mezzo di un decreto non regolamentare del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della legge.

Misure concernenti i disabili
(Art. 4 comma 27 della legge 92/2012)

Nel computo della forza lavoro ai fini della determinazione della quota riservata ai disabili devono essere ricompresi i **contratti a tempo determinato, indipendentemente dalla durata**.

Decontribuzione delle somme per incrementare la produttività
(Art.4 comma 28 e 29 della legge 92/2012)

Lo sgravio contributivo delle somme corrisposte, a seguito di contrattazione di secondo livello, al fine di migliorare la produttività aziendale è reso, dal 2012, strutturale.

Obbligo solidale in caso di appalto
(Art. 4 comma 31 della legge 92/2012)

E' confermato l'obbligo solidale, per retribuzioni e contributi, fra committente e appaltatore. Tuttavia, l'**azione esecutiva diretta** nei confronti del committente potrà essere intentata in giudizio **soltanto dopo la escussione infruttuosa del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.**

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione LAVORO "NICOLA NOCERA"
il RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco Capaccio**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC